



ORDINANZA SINDACALE n. 58 del 29/10/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene, decoro e sicurezza urbana – Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro di bevande alcoliche di ogni gradazione e di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, lattine e bicchieri di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", una valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 D. Lgs. n. 267/00 hanno lo scopo di disciplinare **"adattamenti dei precetti normativi generali in favore delle concrete situazioni locali"** come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, la quale ha ritenuto le legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Che, il legislatore con l'adozione della L. 120/10 ha messo in rilievo il pericolo sociale derivante dal consumo di alcol;

Che, alcune aree urbane, sono spesso al centro di richieste di intervento, da parte dei residenti, ai vari organi di polizia e dell'Amministrazione comunale, in relazione a problemi di vivibilità, a causa del verificarsi in tali zone di fenomeni di ubriachezza molesta, rumori e schiamazzi che creano un concreto pericolo per la sicurezza urbana;

Che il fenomeno di consumo non responsabile di alcol sfocia, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, comportando situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per tutti i fruitori di spazi urbani;

Che il consumo di alcol nelle aree pubbliche, comporta inoltre, l'abbandono nelle stesse di contenitori di vetro, bottiglie e/o lattine, soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali, in danno al decoro e alla pulizia dei luoghi;

Che i fenomeni descritti interessano l'intera città ma in maniera più acuta le seguenti vie e piazze:
L.go S. Lorenzo, Largo Nuova California, Via del Parco e Viale Marino;

Che tali fenomeni hanno portato ad episodi, tra cui, quelli occorsi in data 18 e 22.02.2015, i quali hanno messo in forte pericolo l'incolumità e la pubblica sicurezza;

Che è anche competenza dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché assicurare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

CONSIDERATO

Che le semplificazioni procedurali e le misure legislative introdotte nel 2012 per promuovere e agevolare forme di libera concorrenza hanno determinato il proliferare di attività commerciale ed artigianali del settore alimentare che, tra gli altri generi alimentari, vendono bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione senza che l'Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine più in generale possano disporre di strumenti di controllo e di eventuali sanzioni che l'ordinamento giuridico, ed in particolare il T.U.L.P.S. ormai mettono a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Che la vendita per asporto di tali bevande, viene effettuata già nelle ore pomeridiane, da alcune attività nello specifico minimarket, kebab, pizzerie da asporto, ecc..., le quali pur non essendo destinate alla somministrazione e non strutturate logisticamente per ospitare all'interno dei propri locali clienti e avventori, contribuiscono al proliferare di fenomeni di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono in realtà consumate all'esterno dei locali e i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo negli spazi pubblici, in contrasto con le norme di igiene, costituendo, inoltre fonte di pericolo per le persone che in quelle aree abitano e/o si trovano a transitare essendosi verificato più di un episodio in cui bottiglie e contenitori di bevande alcoliche sono stati utilizzati come strumenti atti ad offendere;

Che i fenomeni di degrado urbano e di insicurezza dei cittadini sono riconducibili ad una consolidata e inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta della medesima risulta praticamente continua;

RITENUTO

Che tali comportamenti sono accentuati anche in considerazione dell'intervenuta norma di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 22/12/2011 n. 214;

Che, per quanto premesso, in via anche temporanea, è divenuto opportuno adottare un provvedimento che rivesta i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, con il quale si vieti il consumo di alcolici negli spazi pubblici;

Che, l'Amministrazione Comunale pur nella salvaguardia della libertà di iniziativa economica, deve garantire anche la tutela di altri interessi generali, quali, l'incolumità pubblica, il decoro urbano, la sicurezza sociale ed il vivere pacifico;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 50 e 54, comma 4, che attribuiscono al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, potestà d'intervento in tema di sicurezza urbana;
 - l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - la L. 30 marzo 2001 n. 125;
 - l'art. 16 della L. n. 689/81 che modificato dall'art. 6 bis della L. 24 Luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;
 - il D.M. Interno 5 agosto 2008, "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07.04.2011;
 - il decreto legge n. 14 del 20/02/2017 convertito in legge n. 48/2017;
 - il Regolamento di Polizia Urbana;
 - la delibera di C.C. n. 13 del 10.03.2004 di approvazione del "Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
 - la L. 120/2010;
-

DISPONE

1) Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche (anche in forma itinerante), site nelle vie e piazze di cui al successivo punto 6, è fatto divieto di vendere per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle vie e piazze di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere o cedere a terzi a qualsiasi titolo, per asporto, bevande alcoliche dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

3) Ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria site nelle vie e piazze di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere o cedere a terzi a qualsiasi titolo, per asporto, bevande alcoliche dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

4) I divieti di cui ai precedenti punti 1,2,3 sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

5) A chiunque il divieto di consumare, depositare e abbandonare in luogo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie e bicchieri che pregiudicano il decoro urbano di cui al punto 6;

6) Tutti i divieti di cui al punto 1, 2, 3, 4, 5 si applicano dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 30.09.2018 nelle seguenti Vie e Piazze:

- Largo San Lorenzo dal n. 01 al n. 51;
- Largo Nuova California dal n. 02 al n. 56;
- Via del Parco dal n. 02 al n. 04;
- Viale Marino dal n. 02 al n. 60.

Si rappresenta altresì che tale Ordinanza potrà essere modificata o revocata qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto che hanno comportato tale provvedimento, tramite il costante monitoraggio della situazione.

SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16.01.2003 e modificato dall'art. 1-quater, comma 5 della legge n. 116 del 20.05.2003;

- a) **l'inosservanza dei punti 1, 2, 3 e 4** del dispositivo della presente Ordinanza è punita con l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento/00)**;
- b) **l'inosservanza del punto 5** del dispositivo della presente Ordinanza è punita con l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (duecento/00)**;

In caso di recidiva di violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del dispositivo della presente Ordinanza il Sindaco disporrà la chiusura dell'attività produttiva per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione nell'arco temporale indicato nell'ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;

DA ATTO

Che la presente ordinanza:

- E' preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Roma ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - **Revoca l'ordinanza n. 190 del 18/08/2017 nonché ogni precedente ordinanza sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente ordinanza, la quale viene preventivamente trasmessa al Prefetto di Roma.**
-

Tutte le disposizioni e i divieti di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino al 30/09/2019.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- 1) Immediatamente esecutiva dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Trasmessa alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Anzio, alla Tenenza dei Carabinieri di Ardea, alla Stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, alla Questura di Roma c/o Commissariato Distaccato P.S. "Anzio-Nettuno".

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale e altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Ardea, ~~29~~ 28 Ottobre 2018


Il Dirigente ad Interim della P.L.
Donatessa Marina INCHES


IL SINDACO
Mario SAVARESE


L'Assessore alla Sicurezza
Domenico VOZZA